

2 0 0 8



**Seminario
interdisciplinare
sul tema
Etica, economia e
diritto**

Genova, 12 dicembre 2008

Marco Repetto

**Obbligatorietà e
discrezionalità dell'azione
penale**

SOMMARIO: 1. Premesse metodologiche – 2. L'art. 112 Cost.: origine, *ratio* e prassi – 3. Prospettive

1. Premesse metodologiche

Il presente lavoro ha come finalità l'esame del principio di obbligatorietà dell'azione penale, alla luce di una pluralità di criteri di indagine (giuridici, economici ed etici) nella convinzione che la "regola aurea" *de qua* possa essere utilmente analizzata in un'ottica che metta in luce le ricadute (vuoi sul piano dei costi e dell'efficienza del sistema, vuoi dal punto di vista prettamente morale ed etico) derivanti dall'adozione di un particolare modello di esercizio dell'azione penale. Prima di trattare direttamente la questione, pare tuttavia opportuno procedere ad una breve ricostruzione degli strumenti di analisi che abbiamo intenzione di utilizzare, senza peraltro omettere di affrontare, da un punto di vista più generale, quali siano le intersezioni, i legami e le distanze tra etica, economia e diritto. Solo una tale premessa, infatti, potrà meglio chiarire l'approccio che sarà seguito nella restante parte di questo lavoro.

Se taluno in dottrina¹, ancora recentemente, ha ricordato come tra etica e diritto sussista un «rapporto inversamente proporzionale»,

¹ R. ALOISIO, *Etica e processo*, in *Rass. for.*, 2000, 573.

per cui alle limitazioni della prima corrisponderebbero necessariamente le espansioni del secondo, da un altro angolo visuale è indubbio come una certa norma possa essere, o meno, conforme a determinati canoni etici, previamente individuati quali modello di riferimento e parametro di valutazione. Ecco perché tra tali discipline sussisterebbe un legame intimo, indissolubile, che il giurista, al pari del filosofo, non potrebbe affatto disconoscere nella sua attività di ricerca. D'altra parte, se il pensiero etico consiste nello studio «dei rapporti che gli esseri umani intrattengono tra loro», nell'analisi delle «concezioni, degli interessi e degli ideali da cui provengono gli atteggiamenti degli uomini» e, ancora, nell'esame «dei sistemi di valori su cui si fondano i fini assegnati alla vita»², è oltremodo chiaro come tale disciplina sia in stretta correlazione con il mondo del diritto, da lungo tempo deputato alla regolazione dei rapporti che gli uomini intrattengono tra loro o con lo Stato del quale sono cittadini.

Per quanto riguarda il legame tra economia e diritto, ben si può affermare come esso si faccia particolarmente interessante qualora si presti attenzione ad una disciplina di origine relativamente recente: l'analisi economica del diritto, anche conosciuta come *Law & Economics*. Come è noto, nel corso del tempo, si sono succedute numerose scuole di pensiero, le cui individualità di approccio alla materia hanno evidenziato l'impossibilità di una riduzione ad un unico ed omogeneo filone. Sull'origine di tale disciplina, è stato in ogni caso evidenziato³ come essa, almeno idealmente, affondi le proprie radici nel pensiero di matrice illuministica e, più in particolare, nelle opere di filosofi ed economisti quali Hume, Smith, Beccaria, Bellamy e Bentham, anche se i primi studiosi a definirsi "*Law and Economics scholars*" non sono stati certamente loro né gli economisti della scuola istituzionalista né, ancora, quelli della scuola storica tedesca ma i cosiddetti *Chicagoans* degli anni Cinquanta. Una svolta significativa, tuttavia, è avvenuta solamente a partire dagli anni Sessanta, quando la *Law & Economics* ha ampliato il proprio oggetto di indagine, occupandosi non solo di diritto della concorrenza e di diritto societario ma anche di diritto privato e di diritto penale, materie fino ad allora considerate impermeabili ad un simile approccio⁴.

E' opinione assai consolidata che l'oggetto dell'analisi economica del diritto possa essere facilmente individuato nello studio, attraverso tecniche interpretative "prese a prestito" dalla teoria economica, «degli effetti delle norme e della loro capacità di realizzare

² In tali termini si esprime I. BERLIN, *Alla ricerca dell'ideale*, in AA.VV., *Etica ed economia*, Torino, 1990, 6.

³ A. ARCURI – R. PARDOLESI, voce *Analisi economica del diritto*, in *Enc. Dir.*, agg. VI, Varese, 2002, 8.

⁴ A. ARCURI – R. PARDOLESI, voce *Analisi economica*, cit., 9 ss.



determinati fini»⁵. Il presupposto teorico della disciplina *de qua* è la razionalità dell'uomo, la quale consiste nell'aver preferenze razionali e nel cercare di massimizzarle⁶. Si tratta della nota *rational choice theory* e del più volte evocato parametro del cosiddetto *homo oeconomicus*, di cui spesso, forse per la sua essenzialità e, quindi, per la sua intrinseca duttilità ad ambiti disciplinari ad essa estranei, si sono serviti oltre agli economisti anche i giuristi. A tal proposito, pare opportuno precisare come tale modello sia stato definito in modi alquanto differenti: in una versione debole, la razionalità dell'uomo si estrinsecerebbe nella mera massimizzazione dei suoi "obiettivi", mentre, in una versione più forte, ciascun individuo tenterebbe di incrementare il proprio "interesse" o addirittura la propria "ricchezza"⁷. Nella nostra analisi, tuttavia, prescindere da simili problematiche e, più semplicemente, ci limiteremo a valutare quali siano le conseguenze pratiche derivanti da una determinata scelta normativa.

Quando si pensa all'economia si pensa necessariamente all'etica, se non altro per chiedersi quanto quest'ultima sia lontana dalla prima. Se in nome dell'etica, taluno⁸ è giunto ad ipotizzare, quale soluzione ai mali che affliggono l'umanità nella società globalizzata, una vera e propria "uscita" dall'economia, sotto un differente profilo è stato osservato⁹ come ancora recentemente la maggior parte degli economisti ritenga che tali discipline si collochino necessariamente su binari paralleli e siano pertanto destinate, per loro intrinseca natura, a non incontrarsi mai ma solo ad interagire tra loro. Tale concezione sembra essere figlia della nota "legge di Hume", vera e propria "cesoia" tra "essere" e "dover essere", in forza della quale dalle asserzioni non possono mai essere inferite le prescrizioni. La differenza tra etica ed economia riposerebbe, pertanto, nella circostanza che quest'ultima, a differenza della prima, non discuterebbe affatto dei "fini" ma solamente dei "mezzi" (indicando, nella specie, quelli meno costosi) per realizzarli¹⁰. In quest'ottica, allora, non potremmo

⁵ A. ARCURI – R. PARDOLESI, voce *Analisi economica*, cit., 7.

⁶ I. MUSU, *Economia ed etica*, in AA.VV., *Introduzione all'etica*, a cura di C. VIGNA, Milano, 2001, 256.

⁷ Per una ricostruzione del dibattito v. A. ARCURI – R. PARDOLESI, voce *Analisi economica*, cit., 16.

⁸ In tali termini si esprime S. LATOUCHE, *Giustizia senza limiti. La sfida dell'etica in un'economia mondializzata*, Torino, 2003, 211, il quale osserva: «Raccogliere la sfida dell'etica in un'economia globalizzata non può realizzarsi senza una trasformazione radicale dei modi di vita e di pensiero. Bisogna alla lettera «uscire» dall'economia, cioè rimettere in discussione il dominio dell'economia sul resto della vita in teoria e in pratica, ma soprattutto nelle nostre teste».

⁹ I. MUSU, *Economia ed etica*, cit., 255.

¹⁰ Per una disamina della problematica v. I. MUSU, *Economia ed etica*, cit., 255 ss., il quale ricorda, tuttavia, che l'analisi economia può avere non solo un

avere alcun contrasto tra le suddette discipline proprio perché entrambe si occuperebbero di ambiti completamente differenti: l'etica si muoverebbe su un piano valutativo, prescrivendo le finalità, gli obiettivi e, più in generale, i valori di riferimento cui tendere; l'economia, invece, indicherebbe solamente come realizzarli in modo efficiente, con il *minimum* di sacrifici.

2. L'art. 112 Cost.: origine, ratio e prassi

Veniamo ora al cuore della questione, all'art. 112 Cost. secondo cui «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». La *ratio* più intima di tale disposizione è stata probabilmente posta in luce dalla Corte costituzionale la quale, in una nota pronuncia¹¹, ha precisato come tale norma sia un vero e proprio «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale», tra i quali venivano annoverati quello di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., quello di legalità dei delitti e delle pene statuito nell'art. 25 Cost. e, infine, quello di indipendenza del pubblico ministero¹². La regola sancita dall'art. 112 Cost., indissolubilmente connessa al principio – della cui esistenza la dottrina¹³ non mai dubitato – che vuole il magistrato del pubblico ministero pienamente affrancato dal potere esecutivo e da ogni altro potere costituzionale, costituisce un vero e proprio argine contro ogni forma di arbitrio (e quindi di abuso) nell'esercizio dell'azione penale, preservando *in primis* l'eguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge, principio cardine della Carta fondamentale.

Stando così le cose, è oltremodo evidente come l'obbligatorietà dell'azione penale assolve, quindi, istanze pienamente etiche nella misura in cui sembra garantire, costituendone quasi il necessario portato, i suddetti principi. Una conferma a quanto appena affermato, d'altra parte, emerge chiaramente qualora si vadano a rintracciare le origini storiche e culturali di questa regola. Come è noto, l'Italia, nel finire degli anni Quaranta, aveva conosciuto da poco l'esperienza totalitaria del fascismo: in particolare, quel regime, che pur non aveva

contenuto descrittivo (così nel caso in cui essa si occupi di indicare il mezzo meno costoso per raggiungere una finalità scelta dal legislatore) ma anche un contenuto normativo.

¹¹ Si tratta di Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 88, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, 183 ss.

¹² M. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in *Cass. pen.*, 1993, 2660; E. PALOMBI, *La regola dell'obbligatorietà dell'azione penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 583.

¹³ G. P. VOENA, *Soggetti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. CONSO – V. GREVI, Padova, 2008, 59; M. SCAPARONE, *Procedura penale*, I, Torino, 2008, 75 ss.



espressamente accolto il principio di discrezionalità dell'azione penale, aveva nondimeno posto il pubblico ministero sotto la direzione del potere esecutivo, escludendo inoltre ogni controllo giurisdizionale sull'archiviazione dei procedimenti penali. Caduto il fascismo, erano intervenute due importanti riforme, con le quali, da un lato, veniva ristabilito il controllo giurisdizionale sulla procedura di archiviazione¹⁴, dall'altro, veniva soppresso il potere di direzione del ministro di giustizia sul magistrato requirente¹⁵. Il proficuo dibattito maturato in seno all'Assemblea costituente pose in luce come fosse necessario confermare e rafforzare lo spirito di quelle riforme, costituzionalizzando il principio di obbligatorietà dell'azione penale e le garanzie di indipendenza della magistratura¹⁶. Sebbene siano trascorsi parecchi anni da quegli eventi, gran parte della dottrina¹⁷, ancora oggi, ha cura di sottolineare come, nell'attuale momento storico, caratterizzato da una forte conflittualità tra potere esecutivo e magistratura, sia opportuno mantenere quella disposizione al fine di una completa tenuta dell'ordinamento democratico.

Il dibattito sviluppatosi in dottrina, tuttavia, non può essere certamente liquidato senza mettere in luce i profili critici emersi nel corso degli anni; né si può pensare di omettere l'esame degli altri principi con i quali la regola sancita nell'art. 112 Cost. deve inevitabilmente rapportarsi. Sul punto, occorre infatti ricordare come possano essere facilmente individuate altre finalità, altri valori meritevoli di tutela, che potrebbero portare alcuni a ritenere giustificato un contemperamento, o addirittura un vero e proprio superamento, del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Si potrebbe innanzitutto ricordare come, con l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, sia stato novellato l'art. 111 Cost., ai sensi del quale è oggi espressamente statuito, sulla falsariga di quanto peraltro già affermato in altre fonti di diritto internazionale¹⁸, che la legge deve assicurare la «ragionevole durata» del processo. La *ratio* di tale norma, della quale, tuttavia, taluno¹⁹ non ha mancato di sottolineare la retorica, pare riposare nell'intento di porre un ulteriore baluardo a difesa della libertà del singolo, il quale ha (o almeno dovrebbe avere) interesse a che la sua

¹⁴ Si tratta del d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288.

¹⁵ Ci si riferisce al r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511, con il quale venne stabilito che il pubblico ministero fosse sotto la «vigilanza», e non più sotto la «direzione», del ministro di giustizia.

¹⁶ M. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 2659.

¹⁷ *Ex plurimis* v. G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2007, 100.

¹⁸ Si pensi all'art. 6 Conv. eur. dir. uomo, secondo cui «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata [...] in un tempo ragionevole» o all'art. 14, comma 3, lett. c), Patto int. dir. civ. e pol., che sancisce il diritto ad essere giudicati «senza ingiustificato ritardo».

¹⁹ F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, 1315 ss.

posizione venga accertata velocemente, senza ritardi né indugi, da parte dell'autorità giudiziaria. Da questo punto di vista, ben si potrebbe sostenere che una maggiore discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale avrebbe come effetto primario quello di diminuire il numero dei carichi pendenti e, conseguentemente, quello di rendere più rapida la definizione dei processi residui, consentendo all'imputato, erroneamente accusato di un reato in un processo penale, di uscirne indenne rapidamente.

Si è inoltre auspicata una maggiore discrezionalità in vista del rafforzamento del sistema accusatorio²⁰, il quale, come è noto, vede quale punto cruciale dell'intero procedimento penale il dibattimento, sede di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale. Il superamento della regola sancita dall'art. 112 Cost. permetterebbe, in tal modo, di alleggerire notevolmente il carico dei magistrati, consentendo di celebrare solo quei processi per i quali, alla luce di determinati parametri, venisse di volta in volta ritenuto opportuno procedere penalmente: il dibattimento acquisirebbe così quella centralità da tempo auspicata dalla dottrina.

Alla luce di queste ultime considerazioni, forte potrebbe essere la tentazione di sostenere che, se l'obbligatorietà dell'azione penale sembra essere pienamente attuativa del principio di uguaglianza e degli altri principi indicati, nondimeno una certa discrezionalità sembrerebbe assolvere meglio altre esigenze, permettendo una cernita dei procedimenti (per i quali, di volta in volta, non esercitare l'azione penale o non condurre nemmeno formalmente indagini) e, quindi, una maggiore speditezza nella definizione dei (residui) processi pendenti, un abbattimento dei costi per l'amministrazione della giustizia e, attraverso la recuperata centralità del dibattimento, il rafforzamento del sistema accusatorio. In quest'ottica, pertanto, non solo ragioni di carattere economico, consistenti in un notevole risparmio per le casse dello Stato, ma anche di natura etica e morale premerebbero per un superamento del principio sancito nell'art. 112 Cost.

La stessa magistratura, sebbene schierata pressoché unanimemente a favore del mantenimento di quel principio, ha tuttavia messo in atto prassi che finiscono, almeno nei fatti, per temperarne la portata²¹. L'eccessivo numero dei procedimenti e, di conseguenza, il sovrabbondante carico di lavoro per i magistrati requirenti, infatti, impediscono loro di poter materialmente effettuare le indagini relative

²⁰ G. DI FEDERICO, *Obbligatorietà dell'azione penale, coordinamento delle attività del pubblico ministero e loro rispondenza alle aspettative della comunità*, in AA.VV., *Accusa penale e ruolo del pubblico ministero*, a cura di A. GAITO, Napoli, 1991, 168 ss.

²¹ Si veda a tal proposito B. PETRALIA, *In tema di obbligatorietà dell'azione penale*, in *Giust. pen.*, 1997, III, c. 187 ss.



a tutti i fascicoli loro assegnati. Proprio da questo punto di vista, due sembrano essere le situazioni che si sono venute a verificare nel corso degli anni. In primo luogo, accade frequentemente che il pubblico ministero compia “di fatto” scelte del tutto discrezionali nell’esercizio dell’azione penale, ritenendo, di propria iniziativa, di dare la priorità a determinate tipologie di reati anziché ad altre. Ben nota è la prassi di compiere un solo atto di indagine, ritenendo in tal modo di essere al riparo da eventuali censure dal punto di vista della conformità della propria attività al canone costituzionale in commento, e poi attendere che il reato ipotizzato nel procedimento si prescriva. Una simile operazione consente, infatti, al titolare dell’accusa di dedicare maggiori energie nello svolgimento delle indagini relative ad altri reati, considerati, ad esempio, di maggiore allarme sociale, ma presenta indubbi profili critici. In secondo luogo – e quasi a voler reagire ad una simile situazione che veniva sempre più avvertita come potenzialmente “eversiva” – in alcune procure della Repubblica sono state adottate “circolari”²², finalizzate a fornire vere e proprie direttive cui i singoli sostituti procuratori dovevano attenersi nell’esercizio del loro *officium*.

Entrambi i profili possono lasciare certamente perplessi, in considerazione della loro potenziale arbitrarietà, anche se, tra le due prassi, l’adozione delle circolari sembrerebbe prestarsi a minori censure, dal momento che i criteri in esse indicati sarebbero visibili e pertanto controllabili; una simile operazione, inoltre, sarebbe meno lesiva del principio di uguaglianza, dal momento che, perlomeno, non si correrebbe il rischio di avere, in ciascuna procura della Repubblica, differenti modalità di esercizio dell’azione penale, a seconda del magistrato incaricato di svolgere le indagini. Certo è, tuttavia, che un residuo margine di discrezionalità, e quindi di arbitrio, residuerebbe in ogni caso, poiché anche le direttive emanate dai procuratori capi ben potrebbero essere foriere di gravi violazioni dei principi di legalità ed uguaglianza; senza contare, come è stato sottolineato²³, che le linee guida di politica criminale, anche se adottate dal Parlamento, rischierebbero di fungere da «licenza a delinquere in rapporto alle ipotesi di reato non indicate come prioritarie».

A simili censure sembrano pertanto prestarsi quelle disposizioni, contenute nel recente d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125 (c.d. “pacchetto sicurezza”), con cui sono state introdotte vere e proprie priorità per la trattazione dei proce-

²² Si pensi, per esempio, alla cosiddetta “circolare Maddalena” emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 10 gennaio 2007; sul punto v. R. E. KOSTORIS, *Per un’obbligatorietà temperata dell’azione penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 875 ss.

²³ M. SCAPARONE, *Procedura penale*, cit., 78 ss.

dimenti penali²⁴. Tale novella sembra infatti porsi in pericolosa frizione con i principi costituzionali più volte richiamati.

3. Prospettive

Terminato questo breve *excursus* sulle prassi maturate in seno alla magistratura (delle quali si è voluto dare conto a dimostrazione del fatto che la questione in esame è sempre più avvertita come meritevole di un ampio dibattito e di rapide soluzioni, essendo ormai evidente, infatti, lo scollamento tra la regola sancita nella Costituzione e la realtà quotidiana) e profondamente convinti che la novella legislativa recentemente intervenuta abbia creato più problemi di quelli che intendeva risolvere, occorre schematizzare i termini del problema. Come anticipato, è opinione assai frequente che debba essere il legislatore a fissare i valori di riferimento, ovvero le finalità cui la comunità deve tendere, mentre i gius-economisti debbano limitarsi ad individuare il mezzo meno costoso e più razionale per raggiungerle. Abbiamo già individuato tali obiettivi, sottolineandone, in particolare, la valenza squisitamente etica: si tratterebbe, in particolare, dei principi di uguaglianza, di indipendenza del pubblico ministero e di legalità (α). Abbiamo quindi ricordato come, su un altro versante, si trovino il principio di ragionevole durata del processo e le esigenze di minimizzazione dei costi e di recupero della centralità del dibattimento, al fine di una piena attuazione del sistema accusatorio (β).

Semplificando, le finalità del gruppo α sembrerebbero premere per il mantenimento del principio di obbligatorietà dell'azione penale mentre quelle del gruppo β parrebbero condurre ad un superamento di tale principio. Sebbene sia assai evidente che le finalità del secondo gruppo potrebbero essere agevolmente raggiunte qualora fosse sancita una certa discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, altrettanto chiare sarebbero le conseguenze negative che deriverebbero da una simile riforma, in termini di compromissione di alcuni tra i principi-cardine del nostro ordinamento (*id est* quelli del primo gruppo). Un simile assetto costituzionale, inoltre, potrebbe essere percepito come gravemente contrario all'etica.

Occorre allora domandarsi se le finalità del gruppo β possano essere raggiunte in altro modo, mediante soluzioni meno compromesse sotto il profilo etico e morale. L'assunto di partenza sarebbe naturalmente la necessità di mantenere la regola sancita nell'art. 112 Cost.: solo in tal modo, infatti, non verrebbero ridimensionati i principi del gruppo α . La risposta ad un simile quesito è certamente positiva. In sintonia con quanto affermato in più occasioni da un'av-

²⁴ Sul punto v. AA.VV., *Dall'obbligatorietà alla discrezionalità dell'esercizio dell'azione penale. "Pacchetto sicurezza"*, a cura di V. GAROFOLI, Milano, 2008.



veduta dottrina²⁵, per diminuire il numero dei carichi pendenti, e, quindi, minimizzare i costi della giustizia, recuperare la centralità del dibattimento ed assicurare la ragionevole durata del processo, occorrerebbe innanzitutto una decisa opera di depenalizzazione²⁶. Attualmente, infatti, sono assai numerose le fattispecie di reato che potrebbero essere convertite in meri illeciti amministrativi e quelle per le quali addirittura potrebbero essere escluse sanzioni. Un'altra soluzione prospettata con altrettanta veemenza da taluni autori²⁷ consisterebbe nella modifica delle condizioni di procedibilità, ad esempio ampliando le ipotesi per le quali fosse necessaria la presentazione della querela. Similmente, non si è mancato inoltre di ricordare²⁸ come sarebbe altresì opportuno introdurre un "nuovo" principio di offensività (meno rigido di quello attualmente previsto dall'art. 49, comma 2, c.p.) in forza del quale, ricorrendone i presupposti, il processo non debba essere celebrato o debba concludersi *in limine* con una sentenza di proscioglimento.

Tali soluzioni – la cui attuazione, peraltro, richiederebbe grande determinazione nel momento storico attuale, poco propenso a scelte di politica criminale volte alle depenalizzazioni e alle deprocessualizzazioni – presentano l'indubbio vantaggio di realizzare le stesse finalità che potrebbero essere raggiunte attraverso un superamento della regola sancita nell'art. 112 Cost. ma certamente con un minor sacrificio dei principi di uguaglianza, di indipendenza del pubblico ministero e di legalità. Una simile riforma, che contribuirebbe certamente a porre rimedio ad alcuni tra i peggiori mali che affliggono la giustizia italiana, sarebbe il frutto di una scelta razionale ed eticamente orientata.

²⁵ G. D'ELIA, *I principi costituzionali di stretta legalità, obbligatorietà dell'azione penale ed eguaglianza a proposito dei «criteri di priorità» nell'esercizio dell'azione penale*, in *Giur. cost.*, 1998, 1879 ss.; R. E. KOSTORIS, *Per un'obbligatorietà temperata*, cit., 881; G. LOZZI, *Lezioni di procedura*, cit., 101; G. UBERTIS, *Per un effettivo rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 1991, 1891.

²⁶ Sulla depenalizzazione in generale v. *ex plurimis* C. E. PALIERO, voce *Depenalizzazione*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1989, 425 ss.

²⁷ M. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 2667; R. E. KOSTORIS, *Per un'obbligatorietà temperata*, cit., 881.

²⁸ M. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 2669; G. LOZZI, *Lezioni di procedura*, cit., 101 ss.; V. ZAGREBELSKY, *L'obbligatorietà dell'azione penale. Un punto fermo, una discussione mancata, un problema attuale*, in *Cass. pen.*, 1992, 3186.